

Termini e Condizioni generali

Articolo 1. DEFINIZIONI.

I seguenti termini hanno il significato di seguito precisato:

- a. spedizioniere: il soggetto che conclude in nome e per conto del mandante un contratto di trasporto;
- b. mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto;
- c. mittente: il soggetto che risulta mittente nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere a nome e per conto del mandante (ma nell'interesse del mittente stesso);
- d. vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

Articolo 2. OGGETTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il mandante conferirà a SISAM quale spedizioniere un mandato ovvero più mandati di spedizione con rappresentanza ex art. 1737 c.c.
2. SISAM stipulerà il contratto ovvero i contratti di trasporto, nonché compirà le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria.
3. L'eventuale assunzione dell'incarico quale spedizioniere vettore ex art. 1741 c.c. dovrà avvenire espressamente per iscritto.
4. Anche le obbligazioni accessorie assunte dallo spedizioniere saranno soggette alle seguenti condizioni generali e, ove ciò non fosse possibile, alla disciplina legislativa applicabile.

Articolo 3. TARIFFE, REVISIONI E ADEGUAMENTI, FATTURAZIONE.

1. Prezzi, tariffe e corrispettivi saranno comunicati, ove possibile, prima di ciascuna spedizione, salvo che le parti abbiano concordato delle tariffe fisse per un periodo di tempo prestabilito.
2. I prezzi, le tariffe e i corrispettivi comunicati da SISAM si considereranno accettati se il mandante confermerà, anche tacitamente, l'esecuzione della spedizione.
3. Saranno a carico del mandante le variazioni sopravvenute alle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati da SISAM nell'interesse del proprio mandante, nonché del costo della mano d'opera o del corso dei cambi. SISAM non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni nel corso della spedizione.
4. Il mandante accettando l'offerta di SISAM, dichiara di essere a conoscenza che alcune tariffe stabilite in base alle indicazioni dei vettori – per ragioni sottratte alla volontà di SISAM e alla stessa non imputabili – potrebbero subire modificazioni dopo l'accettazione dell'offerta da parte del medesimo mandante. Pertanto, il mandante dichiara di essere a conoscenza (i) che in taluni eccezionali casi le tariffe quotate potrebbero variare e (ii) che con riguardo alla perdurante efficacia e validità delle stesse SISAM non assume alcuna obbligazione. Qualora la modificazione della tariffa fosse in aumento, SISAM informerà a mezzo e-mail il mandante in ordine alla nuova quotazione non appena la stessa sarà comunicata dal vettore. Il mandante potrà confermare la spedizione (accettando la nuova tariffa offerta) ovvero revocare la spedizione. Qualora la spedizione non venisse eseguita a causa della modifica in aumento delle tariffe e, quindi, della revoca della spedizione, SISAM non sarà in alcun modo considerata responsabile in relazione alla revocata spedizione, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
5. Qualora le parti abbiano stabilito delle tariffe fisse per un periodo di tempo prestabilito SISAM potrà apportare alle tariffe stesse le modifiche necessarie a fronte dell'aumento dei costi per l'esecuzione dei servizi. Le variazioni dei corrispettivi verranno comunicate al mandante e si applicheranno dalla data di ricezione della relativa comunicazione ovvero dalla diversa data in quest'ultima indicata. In caso di variazione dei corrispettivi in virtù del presente articolo il mandante potrà recedere dal contratto con un preavviso di 3 (tre) mesi.
6. Alle tariffe potranno essere applicati supplementi come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) Congestion Surcharge (C.S.), War Risk Surcharge (W.R.S.), Peak Season Surcharge (P.S.S.), General Rate Increase (G.R.I.) e Overweight Surcharge (OWS). Potranno essere altresì applicati supplementi e oneri aggiuntivi a causa di eventi di forza maggiore qualora ciò sia necessario per la corretta esecuzione del contratto di trasporto. Ove possibile SISAM informerà preventivamente il mandante circa l'applicazione dei supplementi.
7. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti da SISAM sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza della stessa SISAM.
8. Le quotazioni si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in base al tipo di trasporto.
9. Il destinatario di ogni offerta non potrà divulgare le condizioni tariffarie concesse e sarà responsabile dei danni che SISAM dovesse subire a causa di tale violazione. Ciascuna offerta formulata sarà valida solo nei confronti del destinatario della medesima e per la categoria merceologica richiesta in fase di trattativa. In caso di discrepanze SISAM sarà autorizzata ad applicare la maggior tariffa dovuta.
10. SISAM non è responsabile per spese, oneri e danni, derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese.
11. SISAM potrà chiedere il pagamento anticipato di qualsiasi somma alla stessa dovuta.
12. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta data fattura.
13. In particolare, gli anticipi per conto del mandante, i diritti e dazi dovranno essere saldati alla data di presentazione della fattura o di documentazione equivalente. Qualora le somme e i corrispettivi dovuti a SISAM siano posti a carico del destinatario o di terzi, il mandante e/o il mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione SISAM non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute.
14. Le fatture di SISAM saranno emesse – secondo le indicazioni del debitore - a completamento di ogni spedizione e/o servizio.
15. Eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere inviate a SISAM tassativamente entro e non oltre (a) 7 giorni dal ricevimento della fattura. SISAM prenderà in considerazione solamente le contestazioni recanti espressamente (a) il numero di fattura, (b) il numero di Lettera di vettura e (c) le ragioni della contestazione, e purché tali contestazioni avvengano entro e non oltre il termine

di cui sopra. SISAM non è tenuta a effettuare pagamenti anticipati di dazi, tasse o altri oneri e può richiederne il pagamento anticipato declinando la propria responsabilità per eventuali ulteriori dazi, tasse o altri oneri correlati.

16. In caso di ritardi nei pagamenti si applicheranno gli interessi e gli oneri previsti dal D. Lgs 231/2002.

17. In caso di ritardi nei pagamenti delle somme anticipate da SISAM si applicheranno gli interessi e gli oneri previsti dal D. Lgs 231/2002 che saranno maggiorati del cinque (5,00) % e dovranno essere rimborsate le perdite sui cambi.

Articolo 4. ESECUZIONE DEGLI INCARICHI.

1. SISAM eseguirà il mandato affidatole con la diligenza del buon padre famiglia.

2. Gli incarichi si intendono assunti alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di Navigazione, marittime e aeree, vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura in genere, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi devono essere richiesti da SISAM per conto del proprio mandante.

3. Salve disposizioni contrarie del mandante, SISAM dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l'esecuzione del contratto. SISAM potrà rivolgersi al vettore che riterrà opportuno.

4. SISAM potrà effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del mandante.

5. SISAM non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente che non siano state confermate per iscritto.

6. In mancanza (in tutto o in parte) di istruzioni circa l'esecuzione dell'incarico (o di parti dell'incarico stesso) SISAM potrà agire secondo il proprio discernimento.

7. SISAM ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c.

8. SISAM ha la facoltà e non l'obbligo, di ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento. Dall'attività di ispezione non deriverà alcun obbligo ovvero alcuna responsabilità a carico di SISAM.

9. L'esecuzione dell'incarico di cui alle presenti Condizioni è soggetto a disponibilità dei mezzi di trasporto, di spazio a bordo delle navi e di vuoti, all'accettazione da parte della Compagnia circa la natura della merce (che il Cliente dovrà dichiarare al momento della richiesta) ed è soggetta al rispetto di tutte le restrizioni applicabili relative al peso della merce.

Articolo 5. OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL MANDANTE.

1. Il mandante deve far pervenire a SISAM in tempo utile i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle relative istruzioni.

2. Il mandante deve descrivere correttamente e accuratamente in tutti i documenti di trasporto la natura della merce specificando il numero, la quantità, la qualità e il contenuto dei colli, il peso lordo, le dimensioni e ogni altra notizia utile.

3. In difetto di istruzioni adeguate o attuabili SISAM può operare secondo il proprio discernimento.

4. Quando il mandante, anziché impartire a SISAM precise istruzioni, si limiti a inviare copia della lettera di credito, SISAM opererà in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza responsabilità per l'interpretazione della stessa.

5. Il mandante è responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all'invio di documenti e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente.

6. Il mandante è tenuto a verificare l'esistenza di impedimenti di legge o di qualsiasi natura riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.

7. Il mandante è tenuto a verificare integrità e adeguatezza degli imballi delle merci. Il mandante deve consegnare a SISAM merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e, comunque, secondo gli usi commerciali. Il mandante è tenuto a contrassegnare la merce con etichette idonee che consentano l'agevole e inequivocabile individuazione della natura, delle caratteristiche della merce e delle relative necessità in fase di trasporto.

Articolo 6. TERMINI.

1. SISAM non garantisce il rispetto di termini di consegna e, pertanto, non sarà responsabile per ritardi nel prelievo e/o nel trasporto e/o nella consegna indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

2. SISAM non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell'esecuzione della spedizione anche se detti termini e/o ordini di precedenza siano menzionati nei documenti di spedizione.

3. SISAM non garantisce l'accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto.

Articolo 7. ASSICURAZIONE.

1. SISAM non è tenuta ad assicurare la merce affidata per la spedizione, salvo che il mandante non lo richieda espressamente per iscritto, nonché con congruo anticipo, e SISAM accetti il relativo incarico.

2. Le spese della copertura verranno specificate nella quotazione ovvero richieste successivamente, a discrezione di SISAM.

3. Nell'ipotesi in cui il mandante lo richieda con le modalità su indicate, SISAM stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In nessun caso SISAM potrà essere ritenuta responsabile relativamente alla scelta della compagnia assicuratrice e alla solvibilità di quest'ultima.

4. In mancanza di istruzioni espresse, l'eventuale copertura verrà stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento.

5. In nessun caso SISAM potrà essere considerata come assicuratore o coassicuratore.

6. Ove l'assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, nelle condizioni di assicurazione dovrà essere escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti di SISAM.

7. SISAM non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, di interrompere termini di prescrizione, di curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

8. Nel caso in cui il mandante abbia chiesto la copertura danni per conto, e SISAM accetti di gestire, a nome e per conto del mandante, il danno con i propri assicuratori, sarà obbligo del mandante cedere per iscritto a SISAM tutti i suoi diritti di agire nei confronti dell'assicuratore per il rimborso del danno.

Articolo 8. MERCI PERICOLOSE OVVERO DETERIORABILI.

1. SISAM non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose.

2. Sono considerate pericolose anche le merci specificate (i) nelle istruzioni tecniche dell'International Civil Aviation Organisation (ICAO), (ii) nella regolamentazione sulle merci pericolose dell'International Air Transport Association (IATA), (iii) nel codice dell'International Maritime Dangerous Goods (IMDG), (iv) nell'Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di merce pericolosa su strada (ADR) e (v) in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto e all'espletamento di servizi diversi inerenti merci pericolose.

3. Salvo preventivo accordo scritto SISAM non prenderà in consegna per la spedizione merci proibite, e precisamente merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione, nonché quelle di seguito indicate: 1. Piante e animali vivi o morti; 2. Titoli, titoli di credito e certificati negoziabili (polizze di carico); 3. Valuta (cartamoneta, monete, carte di credito e travellers cheques); 4. Altri valori negoziabili e non; 5. Materiale che possa definirsi pornografico o scabroso; 6. Materiale d'armamento, armi da fuoco e armi bianche; 7. Software contenente informazioni di elevato valore; 8. Rifiuti; 9. Materiale politico; 10. Materiali pericolosi; 11. Prodotti alimentari e farmaceutici; 12. Sostanze stupefacenti o psicotrope; 13. Sigarette e alcolici; 14. Oggetti d'arte; 15. Pezzi d'antiquariato; 16. Metalli (oro e argento in qualsiasi forma) e pietre preziose; 17. Merci voluminose, a discrezione dello Spedizioniere; 18. Documenti, offerte per partecipazioni a gare pubbliche o private, carte valori, buoni pasto e buoni carburante; 19. Oggetti fragili, come vetro, bottiglie. 20. Modelli architettonici; 21. Merci soggette ad accisa doganale; 22. Tessuti biologici e pezzi anatomici; 23. Orologi.

4. SISAM non prenderà inoltre in consegna, se non previ specifici accordi con il mandante, beni quali specie animali rientranti nell'ambito di applicazione della Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d'estinzione) e normativa collegata tra cui il Regolamento CEE n. 3626/82, poi modificato successivamente dai Reg. CE n. 338/97 e n. 407/2009, beni culturali o comunque cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali nonché qualsiasi ulteriore merce la cui spedizione risulti disciplinata da specifica normativa.

5. Il Mandante dovrà in ogni caso dichiarare per ciascuna spedizione la natura delle merci che si intendono affidare per la spedizione medesima, e in particolare se rientrano o possano rientrare nelle categorie di merci menzionate ai punti che precedono.

6. Qualora tali merci vengano affidate a SISAM senza accordi preventivi scritti ovvero sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere anche in relazione alla natura o al valore della merce, SISAM avrà il diritto di respingere le merci ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle o di procedere alla loro distruzione e il mandante e/o mittente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose e a sopportare tutte le spese che possano derivarne.

7. Il mandante e/o mittente prende atto e riconosce che la spedizione di tali beni è soggetta a normative specifiche, diverse da una nazione all'altra. L'affidamento dovrà pertanto avvenire ai sensi della legge e in conformità alle disposizioni insindacabilmente stabilite da SISAM.

8. L'affidamento di merci pericolose o proibite o soggette a restrizione senza preventivi accordi e senza le necessarie certificazioni farà venire meno ogni diritto del mandante al risarcimento per danni e/o mancate consegne.

9. In relazione a dette merci e con riferimento a qualsiasi operazione si rendesse necessario, SISAM potrà chiedere ulteriori corrispettivi anche calcolati su base forfetaria ex art. 1740 c.c., oltre al rimborso delle spese e dei danni subiti.

Articolo 9. OPERAZIONI DOGANALI.

1. Con l'affidamento della spedizione il mittente o il mandante costituiscono SISAM come agente al fine di procedere allo sdoganamento e all'ingresso delle merci attraverso le dogane.

2. Ove necessario, al fine dell'esecuzione delle operazioni doganali viene conferito a SISAM (ovvero a soggetto allo stesso designato) espresso mandato in tal senso. Il mandato regola i rapporti tra mandante e mandatario con riguardo alle operazioni doganali di importazione e/o di esportazione. Il mandato conferisce al mandatario la rappresentanza diretta, salvo diverso accordo ed è disciplinato dagli artt. 1703, e ss, c.c. e 18 e 19, Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).

3. SISAM eseguirà nell'interesse del mandante le operazioni doganali e le relative prestazioni accessorie.

Il mandante fornirà per iscritto a SISAM istruzioni, informazioni, notizie e collaborazione, autorizzandolo ad agire dinanzi alle autorità doganali, sanitarie, marittime e altre autorità per l'esecuzione del mandato. Il mandante renderà immediatamente nota al mandatario qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento dell'incarico o qualsivoglia necessaria variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso. Il mandante fornirà a SISAM tutti i documenti necessari e, in particolare, quelli che indicano la qualità merceologica, la quantità, l'origine doganale preferenziale o non preferenziale, nonché il valore in dogana delle merci da riportare nella dichiarazione doganale. Il mandante garantisce che il documento fiscale che accompagna le merci è correttamente compilato in tutte le sue parti e l'importo in esso esposto corrisponde al prezzo effettivamente pagato (ovvero da pagare).

6. Il mandante dichiara che le merci importate e i relativi imballaggi (i) sono in regola quanto alle etichettature e (ii) non presentano marchi, segni o indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, anche ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, dell'art. 4, c. 49 e 49 bis o s.m.i., L. 350/2003, nonché dell'art. 16 D.L. 135/2009 o s.m.i..

7. Il mandante comunicherà la presenza di royalties o diritti di licenze (nonché le condizioni di esercizio e di applicazione) relativi alle merci oggetto della dichiarazione doganale in quanto potrebbero costituire parte integrante del valore delle stesse all'atto della presentazione in dogana.

8. Il mandante fornirà le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria ovvero qualsiasi altra autorità dovesse richiedere al mandatario e/o per il tramite dello stesso.
9. SISAM è autorizzata a espletare dell'incarico affidatogli senza eccedere i limiti fissati, compiendo ogni atto necessario (anche se qui non menzionato) con promessa di rato e valido operato.
10. SISAM si atterrà alle istruzioni del mandante, confidando su esattezza e veridicità delle stesse.
11. SISAM è autorizzata a effettuare pagamenti e a riceverne per conto del mandante, rilasciandone quietanza e rendendo al mandante medesimo il conto delle operazioni compiute.
11. Il mandatario non risponderà per le conseguenze della violazione o falsa applicazione di leggi da parte del mandante o di terzi.
12. Qualsiasi diritto doganale, tassa, imposta, penale, importi di magazzinaggio od altre spese nelle quali SISAM dovesse incorrere a causa delle azioni doganali o di altre autorità governative o a causa di una mancanza del mittente e/o del destinatario nel fornire idonea documentazione e/o nell'ottenere la licenza od il permesso richiesto, sarà addebitato al mittente o al destinatario della spedizione. Qualora SISAM decidesse di effettuare tale addebito nei confronti del destinatario e quest'ultimo rifiutasse il pagamento dell'importo, il mandante e/o mittente accetta di corrispondere detta somma unitamente a quanto dovuto a SISAM per l'attività svolta, così come anche ogni costo ulteriore. Su richiesta di SISAM il mittente si obbliga a fornire un'appropriata garanzia per ognuno dei diritti, tasse, penali, importi di magazzino od ogni altra spesa prevista.

Articolo 10. REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 c.c. SISAM potrà rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole, anche senza giusta causa.
2. Il mandato può essere revocato solo se SISAM non abbia ancora concluso il contratto di trasporto col vettore.
3. In caso di revoca ovvero di rinuncia al mandato di spedizione dovranno essere, in ogni caso, corrisposti a SISAM tutti i corrispettivi maturati, le spese sostenute e l'equo compenso previsto ai sensi dell'art. 1738 c.c.

Articolo 11. FORZA MAGGIORE.

1. SISAM non sarà considerata inadempiente qualora l'esecuzione totale o parziale degli incarichi ricevuti sia impossibile ovvero impedita dal caso fortuito (che presuppone l'improvviso inserimento nella condotta dell'agente di un fattore imprevedibile che rende fatale il compiersi dell'evento) o da un evento di forza maggiore (e, quindi, derivante dalla natura o dall'uomo, alla cui azione non ci si può sottrarre), come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rapina, estorsione, guerre, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi e serrate, pandemie, epidemie, terrorismo, intemperie di portata eccezionale, alluvioni, smottamenti, tempeste, inondazioni, calamità naturali, insurrezioni, occupazioni, rivolte e sommosse; esplosioni, incendi o contaminazioni causati o dovuti a materiale chimico, radioattivo o a uso di energia nucleare e atomica; caduta di aeromobili, satelliti o altri oggetti; blocco delle telecomunicazioni o dell'approvvigionamento di energia, ecc).
2. Gli eventi di forza maggiore non sospenderanno i periodi di efficacia del contratto, su cui non incideranno.
3. Dovranno essere rimborsate a SISAM tutte le spese sostenute a causa e in conseguenza dell'impossibilità della prestazione, nonché della sua mancata esecuzione o della sua sospensione a causa del caso fortuito ovvero di un evento di forza maggiore

Articolo 12. RESPONSABILITÀ.

1. SISAM assume esclusivamente le obbligazioni dello spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 c.c. e seguenti e, quindi, non è responsabile dell'esecuzione del trasporto, ma esclusivamente per l'esecuzione del mandato ricevuto.
2. SISAM non risponderà dell'operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato. SISAM è esclusivamente responsabile per colpa commessa nella scelta dei vettori ovvero nella trasmissione delle istruzioni ai vettori medesimi.
3. SISAM non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti indicati al punto che precede e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero se gli stessi siano o meno certificati.
4. SISAM non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.
5. SISAM non è responsabile per l'integrità e adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione/trasporto e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.
6. Nel caso di danni alle merci, al fine di individuarne il valore verrà considerato il valore commerciale delle stesse (anche se inferiore al valore dichiarato) nel luogo e nel momento di perfezionamento del contratto.
7. SISAM non assume alcuna responsabilità per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe ecc. Lo Spedizioniere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle conseguenze inerenti a improvvisi aumenti di dazi o ad altre disposizioni dell'Autorità.
8. Fermi i limiti che precedono, nell'ipotesi in cui SISAM assuma l'impegno di effettuare il trasporto della merce con mezzi propri od altrui ai sensi dell'art. 1741 c.c. la responsabilità dello spedizioniere vettore non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dal vettore in base e per effetto della legge o della normativa uniforme applicabile.
9. In tutti i casi SISAM non sarà responsabile per il risarcimento del lucro cessante e dei danni indiretti.
10. In tutti i casi la responsabilità di SISAM non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti e consuetudini vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri. Parimenti, in tutti i casi, anche se incaricata quale spedizioniere puro, la responsabilità di SISAM non potrà essere superiore a quella dello spedizioniere vettore nei limiti di cui al comma 8 ovvero a quella dei vettori incaricati secondo le leggi agli stessi applicabili.
11. In tutti i casi, quale regola generale, la responsabilità di SISAM sarà sempre limitata al corrispettivo ricevuto per la spedizione a cui i danni si riferiscono, detratti spese, noli e compensi a terzi.
12. Le limitazioni previste alla responsabilità di SISAM non operano in caso di dolo o colpa grave e nei casi in cui ciò configga con norme imperative interne o internazionali.

Articolo 13. RECLAMI.

1. Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il mandante intendesse proporre nei confronti di SISAM in ordine all'adempimento del contratto e/o alla sua inesatta esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza di SISAM a mezzo p.e.c. ovvero con lettera raccomandata R.R. entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data dell'evento.
2. Il decorso del predetto termine, senza che la comunicazione di cui sopra sia stata eseguita nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al reclamo.

Articolo 14. MANLEVA.

1. Il mandante terrà manlevata SISAM da qualsivoglia esborso alla stessa richiesto qualora i vettori ovvero i sub-vettori incaricati agissero per il pagamento dei corrispettivi dovuti per i trasporti a essi affidati.
2. Il mandante e/o il mittente sono tenuti a tenere indenne SISAM da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni per avaria, multe o altre somme che gli vengono richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi.
3. Il mandante e/o il mittente sono tenuti a tenere indenne SISAM da qualsivoglia esborso derivante dalla omissione, inesattezza o imprecisione delle istruzioni di spedizione come pure della mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
4. Quanto alle operazioni doganali, il mandante terrà indenne SISAM (nonché i suoi incaricati, sostituti e sub-mandatari), da ogni responsabilità o esborso (inclusi spese, oneri e costi anche per spese legali), generatisi per cause ascrivibili al mandante, per aver fornito al mandatario dati o documenti incompleti o non veritieri, per aver violato leggi e regolamenti, per l'impropria gestione della contabilità I.V.A. legata alla procedura del deposito fiscale stesso e da ogni ritardo o impedimento allo svincolo o riaccredito della fidejussione prestata in dogana, in base alle disposizioni dell'Agenzia delle Dogane.

Articolo 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. SISAM potrà risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., nel caso di ritardo di oltre 10 (dieci) giorni nel pagamento delle somme dovute.

Articolo 16. DIRITTO DI RITENZIONE.

1. SISAM ha nei confronti del mandante, del mittente e di ogni altro soggetto avente diritto alle merci, il diritto di privilegio e di ritenzione ex art. 2761 c.c. sulle merci e altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

Articolo 17. LINGUA.

1. In caso di traduzione in lingue diverse dei contratti ovvero delle presenti condizioni il testo in italiano sarà prevalente.

Articolo 18. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE.

1. Ai contratti si applica la legge italiana e, in particolare, gli artt. 1737 e seguenti.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione dei contratti, e/o ogni controversia agli stessi connessa o collegata, sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Livorno.

Articolo 19. MODIFICHE.

1. Tutte le modifiche, le integrazioni e la risoluzione consensuale dei contratti dovranno essere stipulate per iscritto.

Articolo 20. COMUNICAZIONI.

1. Ogni comunicazione relativa ai contratti e all'esercizio dei diritti agli stessi connessi dovrà avvenire per iscritto.
2. Ogni comunicazione dovrà avvenire con modalità che consentano di verificarne la ricezione da parte del destinatario (a mezzo p.e.c. ovvero con raccomandata a.r.) e essere inviata in copia anche a mezzo e-mail.

Articolo 21. RISERVATEZZA E PRIVACY.

1. Le parti si impegnano a mantenere riserbo su qualsivoglia informazione riservata di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione del contratto ovvero in ragione dello stesso, anche in relazione alle tariffe applicate. Ai fini della prestazione dei servizi richiesti, i dati forniti potrebbero essere oggetto di trasferimento a soggetti stabiliti in un Paese terzo fuori dall'Unione Europea, ivi inclusi quelli per cui non sussistono decisioni di adeguatezza da parte della Commissione Europea di cui all'art 45 del GDPR 2016/679 o adeguate garanzie di cui all'art 46, ma che il trasferimento si rende necessario alla prestazione dei servizi da richiesti secondo la deroga di cui all'art 49 comma 1 lettera b) del GDPR 2016/679. Policy privacy e relative informative sul trattamento dei dati sul sito www.sisam.it.
2. Per informazioni riservate si intendono tutte quelle acquisite dalle parti e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati personali, aziendali commerciali, contabili, tecnici e amministrativi delle parti, dei fornitori, dei dipendenti e dei professionisti alle stesse parti collegati, contratti, progetti, disegni tecnici, elaborati, dati finanziari o commerciali, a prescindere dal fatto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione.
3. Le informazioni riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma e senza limitazione (orale, scritta, o grafica).
4. In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che siano di dominio pubblico o diventino tali per atto o comportamento non vietato all'altra parte; fossero già conosciute dall'altra parte; siano state espressamente qualificate come non

riservate; siano state acquisite indipendentemente dal Contratto; vengano rivelate da un soggetto che non sia vincolato neppure indirettamente da obbligo di segretezza.

5. Le informazioni riservate comunicate da società controllate, consulenti, collaboratori, agenti, lavoratori subordinati o rappresentanti delle parti sono anch'esse soggette alla disciplina della presente previsione.

6. In particolare, le parti si impegnano a (i) non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate; (ii) adottare le cautele e le misure di sicurezza necessarie, secondo i migliori standard, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenirne la sottrazione e la manipolazione delle stesse; (iii) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

7. Le parti non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre e copiare le informazioni riservate.

8. Le parti dovranno utilizzare le informazioni riservate solo per gli scopi concordati e non divulgare le stesse a terzi diversi da lavoratori, direttori, funzionari, dipendenti, agenti, collaboratori, consulenti professionali e appaltatori che richiedano la conoscenza delle stesse a fini diversi dall'esecuzione del contratto.

9. Nessuna previsione contratto potrà essere interpretata come concessione di alcun diritto nell'ambito di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, né come la concessione di alcun diritto sulle informazioni riservate, se non il diritto limitato di utilizzare tali informazioni per i fini del contratto.

10. Alla scadenza del contratto e/o in caso di risoluzione dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta, le parti si impegnano a riconsegnare reciprocamente gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni riservate.

11. Le parti si impegnano, altresì, a cancellare o distruggere qualsiasi trascrizione e/o registrazione effettuata (su qualunque supporto) delle informazioni riservate.

12. Gli obblighi di cui alla presente previsione saranno efficaci dal giorno della sottoscrizione del contratto e per ulteriori 3 (tre) anni dalla risoluzione dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta.

13. Gli obblighi valgono in perpetuo con riferimento alle informazioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 22. PREVISIONI GENERALI.

1. Ogni intesa complessiva tra le parti sarà costituita dal contenuto del contratto (ordine di spedizione/trasporto e correlativa conferma d'ordine), dai rispettivi allegati, da eventuali ulteriori ordini di spedizione/trasporto e – ove non derogate espressamente per iscritto - dalle presenti condizioni generali, le quali prevarranno su eventuali condizioni generali del mandante/mittente.

2. Le parti si impegnano a conservare tutti i documenti relativi al contratto di spedizione e alla sua esecuzione per 5 (cinque) anni e a metterli a disposizione dell'altra parte entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

3. Ciascuna parte non potrà utilizzare il nome commerciale, il marchio, il logo e qualsiasi altro segno distintivo dell'altra parte per scopi commerciali e/o pubblicitari senza autorizzazione scritta.

4. Il contratto di spedizione non crea tra le parti alcun rapporto di lavoro, aziendale o, in generale, di partnership.

5. Le parti non esercitano alcun potere gestionale o gerarchico sui dipendenti e/o collaboratori dell'altra parte.

6. Ogni contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.

7. L'invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto.

8. Il mancato esercizio di un diritto o di una facoltà derivanti dalla legge o dal contratto perfezionato tra le parti non potrà essere interpretato quale rinuncia al relativo esercizio.

9. Eventuali spese di soste dovute a un ritardo nella consegna/ritiro del container saranno a carico della merce.

10. Rate per *special equipment* si intendono solo per container fuori sagoma. Special equipment è soggetto a disponibilità vuoti e deve essere richiesto prima dell'apertura booking. Imbarchi su special equipment, rizzaggio e fissaggio non sono inclusi e devono essere quotati separatamente.

11. L'incarico di cui alle presenti Condizioni generali può subire modificazioni sulla base delle disposizioni della compagnia di navigazione in merito a variazione noli, addizionali VATOS, supplementi o altro, in relazione all'andamento di mercato. Per tale motivo ogni accordo/offerta/proposta non potrà essere considerato quale proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c.

12. Il Cliente, ove indichi un soggetto terzo quale shipper in polizza, ne diviene garante per ogni obbligazione nascente dalla polizza di carico.